



DETERMINA A CONTRARRE

avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza nell'ambito della segreteria societaria, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 28 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, così come successivamente modificato dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, mediante cui è stata autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A. quale società a capitale interamente pubblico soggetta a controllo analogo da parte di INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la Deliberazione congiunta dei Presidenti di INPS, INAIL e ISTAT del 31 luglio 2022, con cui è stato adottato lo statuto della società di cui all'art. 28, comma 1, del richiamato D.L. n. 36/2022;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della società 3-I del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto la nomina del Direttore Generale;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2024 del Consiglio di Amministrazione della società 3-I, a mezzo della quale sono stati conferiti al Direttore Generale i relativi poteri gestionali e di rappresentanza, anche in relazione agli affidamenti di contratti pubblici nei limiti previsti dalla deliberazione richiamata;

DATO ATTO che, con procura rilasciata in data 4 aprile 2024 a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Celeste in Latina (rep. n. 94586, racc. n. 40750), il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito al Direttore Generale i poteri di rappresentanza della Società, tra cui il potere di conferire incarichi di collaborazione e di consulenza fino ad € 20.000,00 annui per singola prestazione, nonché il potere di svolgere i procedimenti finalizzati all'acquisizione di beni, servizi e lavori ed alla stipula e risoluzione dei relativi contratti di importo pari o inferiore ad € 5.000.000,00 per singolo atto e procedere all'adesione alle convenzioni CONSIP per un importo fino a € 10.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avente ad oggetto «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*» e, in particolare, l'art. 16, comma 7, in base al quale «*Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016*»;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

VISTO l'art. 9, comma 3, dello statuto della società 3-I, il quale prevede che «*Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni*»;

DATO ATTO che, a seguito della costituzione e dell'avvio delle attività, la società 3-I ha necessità di conferire un incarico di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, compresa la verbalizzazione;

CONSIDERATO che l'attuale dotazione interna di personale di 3-I non dispone delle risorse necessarie per la gestione degli adempimenti di cui sopra;

RITENUTO quindi necessario dover affidare i servizi ad un operatore economico selezionato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, in conformità al richiamato art. 16, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che, nell'ambito di un'indagine esplorativa di mercato, è emersa la disponibilità dell'Avv. Andrea Marco Colarusso (C.F. [REDACTED]), iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli Nord, ad eseguire l'incarico professionale inerente all'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, compresa la verbalizzazione, per la durata di 12 (dodici) mesi, dietro pagamento di un compenso complessivo pari a 20.000,00 € + oneri accessori;

DATO ATTO che l'importo sopra richiamato appare congruo dal punto di vista economico, in base al confronto con i costi di mercato per i medesimi servizi;

CONSIDERATO che l'Avv. Andrea Marco Colarusso risulta essere qualificato in relazione alle prestazioni di cui sopra all'interno dell'apposita sezione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ("MePA"), accessibile tramite il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione ("acquistinretepa");

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del richiamato D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

VISTO l'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che «In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di «Controllo sul possesso dei requisiti», stabilisce al comma 1 che «Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno», soggiungendo al comma che segue che «Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;

DATO ATTO che i requisiti in capo all'Avv. Andrea Marco Colarusso saranno verificati nell'ambito della procedura di affidamento tramite adesione al MePA, in conformità alle procedure ivi previste e a quanto stabilito dal richiamato art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che «In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro»;

RITENUTO di poter non richiedere la garanzia definitiva nell'ambito del presente affidamento, in considerazione del valore esiguo dello stesso e dell'iscrizione dell'operatore all'interno di un albo professionale che impone il rispetto di doveri deontologici tali da orientare il comportamento secondo canoni di serietà e correttezza;

RITENUTO di individuare il sottoscritto Direttore Generale quale Responsabile Unico del Progetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, in possesso delle competenze ed esperienze previste ex lege;

VISTO lo schema di contratto di cui all'Allegato "A" al presente documento;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente atto,

DETERMINA

1. È disposto l'affidamento diretto dei servizi di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, compresa la verbalizzazione, mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nei confronti dell'**Avv. Andrea Marco Colarusso** (C.F. [REDACTED]), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della durata di **12 (dodici) mesi** e del valore complessivo di **€ 20.000,00 (Euro ventimila/00)**, IVA e oneri accessori esclusi.
2. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il sottoscritto Direttore Generale è individuato quale Responsabile Unico del Progetto ai fini dello svolgimento della procedura e della sottoscrizione del relativo contratto sulla base dello schema allegato, con facoltà di farsi assistere per l'espletamento degli adempimenti di natura operativa, compresi l'acquisizione del CIG e l'utilizzo della piattaforma MePA.
3. È approvato lo schema di contratto di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente determina.
4. È disposta la pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale di questa società all'interno della sezione «Società Trasparente», in conformità agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

(Dott. Stefano Acanfora)





CONTRATTO

avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, compresa la verbalizzazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – C.I.G. [...]

TRA

la società **3-I S.p.A. (C.F. e P.I. 16955501008)**, con sede legale in Roma (RM), Piazza Colonna, n. 366, in persona del Direttore Generale, Dott. Stefano Acanfora, nato il 27 Luglio 1963 a Napoli e residente in Lacco Ameno (NA), alla Via Casamonte, n. 26

(a seguire anche «**3-I**» o il «**Committente**»)

E

l'Avv. Andrea Marco Colarusso, [REDACTED];
[REDACTED], con domicilio professionale in [REDACTED]

(di seguito, per brevità, il «**Professionista**»)

(di seguito, il Committente e il Professionista sono congiuntamente indicati come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- A)** 3-I S.p.A. è una società pubblica interamente partecipata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito «**INPS**»), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (d'ora in avanti «**INAIL**») e dall'Istituto Nazionale di Statistica (anche «**ISTAT**») ed è soggetta a poteri di controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 28 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, così come successivamente modificato dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142;
- B)** a seguito della costituzione e dell'avvio delle attività, 3-I ha necessità di conferire i servizi inerenti all'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, compresa la verbalizzazione (da qui in poi l'«**Incarico**»);
- C)** con Determinazione del Direttore Generale n. [...] del [...], il Committente ha affidato l'erogazione servizi inerenti all'Incarico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante Trattativa Diretta tramite MePa, all'Avv. Andrea Marco Colarusso, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli;
- D)** sulla base delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'ambito dell'affidamento diretto di cui alla lettera che precede, è emerso che il Professionista è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 ed è dotato di pregresse e documentate esperienze inerenti all'Incarico;
- E)** il Professionista dichiara di possedere idonea polizza assicurativa della responsabilità civile professionale a garanzia degli eventuali danni provocati da errori materiali ed inadempienze commessi nello svolgimento della propria attività professionale;

F) in considerazione di quanto sopra, le Parti intendono disciplinare le reciproche obbligazioni nell'ambito dell'affidamento dei servizi relativi all'Incarico, attraverso la sottoscrizione del presente contratto (di seguito il «**Contratto**»).

Tanto ritenuto e premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati, in quanto noti alle Parti, essendo stati dalle stesse approvati nel corso della procedura di affidamento dell'Incarico:
 - Determinazione di affidamento dell'Incarico, n. [...] / [...] del [...];

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'erogazione, da parte del Professionista a favore del Committente, del servizio di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, compresa la verbalizzazione.
2. In particolare, nell'espletamento dell'Incarico il Professionista concorre ad assicurare la regolare amministrazione dell'azienda sotto il profilo della conformità legale e statutaria, avuto riguardo della tenuta dei registri aziendali, della gestione delle riunioni del consiglio di amministrazione, della conformità della società alle norme di corporate governance e della comunicazione tra il consiglio di amministrazione e gli enti soci.
3. Il Professionista, stante la natura delle attività, eseguirà la propria attività nelle forme della prestazione d'opera intellettuale professionale di cui agli artt. 2229 e ss. del Codice civile, con lavoro prevalentemente proprio, senza alcun vincolo di subordinazione o di orario nei confronti del Committente e secondo le modalità di volta in volta concordate tra le Parti, entro i limiti quantitativi ed economici del presente Contratto, quali definiti agli articoli che seguono.

Art. 3

(Durata)

1. Il presente Contratto ha durata di **12 (dodici) mesi**, con decorrenza dell'efficacia a far tempo dalla sottoscrizione.
2. È esclusa ogni ipotesi di proroga tacita del termine ultimo di cui al comma che precede, nonché ogni forma di rinnovo automatico del Contratto.

Art. 4

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

1. Il valore complessivo del presente Contratto è stabilito in misura pari a **€ 20.000,00 (euro ventimila/00)**, oltre IVA, se dovuta, e accessori di legge.

2. Il pagamento del corrispettivo da parte del Committente nei confronti del Professionista avverrà **a corpo**, su base mensile, dietro analitica rendicontazione delle prestazioni svolte del periodo di riferimento, sulla base delle richieste di 3-l.

Art. 5

(Responsabilità professionale)

1. Con l'assunzione dell'Incarico, il Professionista si obbliga a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
2. Il Professionista conserva la documentazione fornita dal Committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'Incarico, salvo diversi accordi con il medesimo Committente. Il Professionista, esaurita l'utilità della conservazione dei documenti, darà indicazioni a 3-l ai fini del loro ritiro. Il Professionista conserverà inoltre presso i propri archivi la documentazione ricevuta da 3-l per il periodo di 3 (tre) anni dalla cessazione dell'Incarico, decorso il quale il Professionista si intende autorizzato a smaltirla.
3. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Incarico, né degli stessi può esserne fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
4. Il Professionista sarà esclusivamente responsabile per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni affidate, anche rispetto all'esecuzione operata dai propri sostituti e collaboratori.
5. Il Professionista è responsabile per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali eseguite dal Professionista medesimo o da parte di terzi.
6. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Professionista che è stata stipulata in suo favore dall'Associazione professionale Avvocati Amministrativisti Associati Law Firm la polizza assicurativa [REDACTED] presso la società Generali Italia S.p.A., per i rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale (Scadenza 11 febbraio 2025 - Massimale € 5.000.000,00), volta a coprire i rischi della propria attività professionale, ivi inclusi quelli di cui al presente Incarico.

Art. 6

(Recesso)

1. Il Committente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto dandone comunicazione al Professionista a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso del Committente, al Professionista spetterà unicamente la remunerazione per le prestazioni regolarmente rese, subordinatamente alle condizioni previste dal precedente art. 4, senza il riconoscimento di indennità, indennizzi, risarcimenti o altri emolumenti, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

3. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, rientra ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Art. 7

(Risoluzione)

1. Il Committente si riserva di risolvere anticipatamente il presente Contratto in caso di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal medesimo Contratto da parte del Professionista.
2. Eventuali inadempienze agli obblighi previsti nel presente Contratto saranno contestate per iscritto indicando un congruo termine pari almeno a 15 (quindici) giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali ovvero per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. Trascorso il termine di cui al comma che precede senza che il Professionista abbia provveduto ovvero, nel caso in cui le controdeduzioni non risultassero accoglibili, il Committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il Committente dispone la risoluzione immediata del presente Contratto qualora, all'esito della verifica dei requisiti in capo al Professionista, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati. In tale ipotesi, il Committente procede con la comunicazione all'ANAC e la sospensione del Professionista dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal medesimo Committente per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contatto devono avvenire per il tramite di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contatto devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Professionista comunica le seguenti informazioni relative al corrente dedicato:
 - a) estremi identificativi del conto corrente dedicato comunicato dal Professionista:
██
 - b) persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato: Andrea Marco Colarusso, nato ad
██
██
5. Il Professionista è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché ai soggetti delegati ad operarvi entro 7 (sette) giorni dalla variazione.

Art. 9

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Limitatamente a quanto necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, le Parti sono consapevoli e a tal fine prestano fin da ora ogni necessaria autorizzazione affinché i loro rispettivi dati personali vengano da loro stesse reciprocamente trattati in via cartacea, informatica e telematica, ed in particolare siano comunicati a particolari categorie di soggetti (quali, a titolo meramente esemplificativo, banche, società di revisione, consulenti del lavoro, consulenti fiscali e legali), e a tutti i soggetti rispetto ai quali la comunicazione sia imposta per legge.
2. In relazione agli obblighi di trattamento dei dati previsti dalla normativa di riferimento, le Parti si obbligano ad osservare e rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 recante il regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche solo «**GDPR**»), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché della normativa in materia di *privacy* adottata dalle Autorità competenti italiane ed europee, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte dalla normativa sopra citata e ad introdurre le ulteriori misure di salvaguardia che il Garante per la protezione dei dati personali dovesse disporre.
3. Il Professionista in caso di mancato o inesatto adempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali da parte propria, nonché da parte di eventuali consulenti, collaboratori e soggetti terzi, dovrà manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta, subita dal Committente, anche in relazione ad eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate dalle competenti Autorità.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, nonché del D.Lgs. n. 101/2018, il Committente autorizza il Professionista, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'Incarico affidato.
5. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il Professionista sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali di 3-l, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente a 3-l e/o all'attività inerente il presente Incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate al Professionista medesimo.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per quanto non previsto dal presente Contratto, viene fatto rinvio alle norme dell'ordinamento italiano vigenti in materia, anche nei casi di inadempimento di una delle due Parti.
3. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

4. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione
5. Per ogni controversia relativa alla formazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto o ad esso conseguente è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
6. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

[...], [...] 2024.

3-I S.p.A.

Il Direttore Generale

DOTT. STEFANO ACANFORA

Avv. Andrea Marco Colarusso